

FOCUS

- PRIMOPIANO
- FISCO & LAVORO
- CASSE DI PREVIDENZA
- ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON



INARCASSA

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti



ENPAM

Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri



CNPADC

Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti



CNDN

Consiglio Nazionale del Notariato



CNDCEC

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili



CNF

Consiglio Nazionale Forense



FonARCom

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua



INT

Istituto Nazionale Tributaristi

Professioni tecniche, il ddl malattia colma lacuna legislazione

Vaudano, 'norme sempre applicabili, anche in studio societario'

Redazione ANSA ROMA 21 Ottobre 2020 12:54

Scrivi alla redazione Stampa

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il disegno di legge per la tutela della malattia, o dell'infortunio del professionista "ci sembra che vada a colmare una lacuna presente nella nostra legislazione", visto che "spesso le scadenze degli adempimenti burocratico-amministrativi creano troppo gravi responsabilità in capo ai professionisti, che dovessero avere difficoltà di tipo sanitario". Parola del rappresentante della Rete delle professioni tecniche (Rpt), l'ingegnere



© ANSA

Remo Vaudano, che ha espresso le sue valutazioni oggi nella commissione Giustizia del Senato sul disegno di legge che punta ad inserire nell'ordinamento inedite protezioni sociali per i professionisti, qualora avessero problemi di salute gravi.

Riguardo al passaggio del testo che amplia l'applicazione delle norme "anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata, o societaria, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci non sia superiore a tre", ha detto che "limitare l'applicabilità al numero di soci mi sembra riduttivo e poco efficace. Riteniamo, invece, che se l'incarico viene affidato allo studio associato o alla società individuando come interlocutore un socio specifico, le norme dovrebbero essere sempre applicabili, mentre se l'incarico è affidato allo studio associato, o alla società in modo generico, allora ciò potrebbe avallare - ha spiegato - la volontà del committente di avvalersi di una struttura organizzata, in grado di sopperire ad eventuali problematiche di disponibilità interna". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

